Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II
RESPONSABILE DEL SETTORE: Istr. Dir. Angelo Buonincontri
Registro Generale n. ___571_____del____09/06/15_____

Registro Settore n. __76_____ del 01/04/2015

OGGETTO: Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anno 2014 e precedenti

(*) LIQUIDAZIONE	(*) IMPEGNO DI SPESA
Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Pasquale Cerciello

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal___09/06/15_____. Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Istr. Dir. Angelo Buonincontri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- L’art.3 comma 7 del D.Lgs.126/2014 prescrive che “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

  a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

  b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

  c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

  d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

  e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione)”,

- Il successivo comma 8 del citato decreto prevede che “L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- Il successivo comma 9 stabilisce che “Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni”;...

Rilevato che spetta ai singoli responsabili dei servizi, sulla base della documentazione esistente, di provvedere per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all’impegno assunto rilevate nella fase di liquidazione (residui passivi insussistenti) nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, mentre sono da conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del pagamento;

Rilevato che spetta ai singoli responsabili dei servizi, sulla base della documentazione esistente, di provvedere per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l’esigibilità degli stessi, procedendo:

- all’eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- al mantenimento dei residui di dubbia e difficile esazione, i quali benché supportati da una obbligazione giuridica ancora in essere, sono da considerare di difficile esazione, per cui in relazione alla loro vetustà ed al lento e quasi inesistente incasso, si rende necessario procedere ad una correlata posta di svalutazione che ne neutralizzi l’effetto di una possibile autorizzazione alla spesa;
- alla cancellazione, con reimpuatazione contabile, in funzione della loro esigibilità finanziaria nel o negli esercizi a cui l’obbligazione giuridica è collegata;

Considerato che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

Accertato che, in coerenza con i nuovi principi della contabilità potenziata, sono stati puntualmente verificati i residui passivi alla data della presente determinazione, debitamente allegati alla presente determinazione, ed in modo particolare:

- sono stati eliminati i residui passivi per i quali non era collegata l’obbligazione giuridica sottostante, ovvero, se pur collegata ad una obbligazione giuridica, risultano prescritti in quanto non risultano da parte del creditore effettuati atti interruttivi della stessa nelle seguenti forme : a) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.), b) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.) o, infine, c) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art. 2944 c.c.);

- sono stati cancellati per essere reimputati i residui passivi la cui obbligazione giuridica risulta ancora in essere, iscrivendo la relativa obbligazione nell'anno 2015 o nei successivi anni in cui ne è prevista la scadenza;
- non sono stati oggetto di riaccertamento i residui passivi al 31/12/2014 che sono stati pagati alla data della presente determinazione, ai sensi dell'allegato 4.2, punto 9.3, così come modificato dal d.lgs.126/2014, mentre per quelli non pagati a tale data ma che si prevede il pagamento nell'esercizio sono stati cancellati per essere reimputati nel corrente esercizio 2015 o in quelli successivi;
- sono stati esaminati per ogni opera pubblica in modo dettagliato il cronoprogramma rinvenibile dal progetto esecutivo;

Accertato che, in coerenza con i nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, sono stati puntualmente verificati tutti i residui attivi correnti alla data della presente determinazione, debitamente allegati alla presente determinazione, ed in modo particolare:

- sono stati eliminati i residui attivi per i quali non era collegata l'obbligazione giuridica sottostante, ovvero, se pur collegata ad una obbligazione giuridica, risultano prescritti in quanto non risultano da parte del Comune effettuati atti interruttivi della stessa nelle seguenti forme : a) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.), b) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.) o, infine, c) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art. 2944 c.c.)., ovvero sono stati iscritti per importi errati e non adeguati nel tempo, ovvero iscritti all'epoca nel bilancio a fronte di erronee valutazioni circa la reale sussistenza del credito;
- sono stati cancellati per essere reimputati i residui attivi la cui obbligazione giuridica risulta ancora in essere, iscrivendo la relativa obbligazione nell'anno 2015 o nei successivi anni in cui ne è prevista la scadenza;
- non sono stati oggetto di riaccertamento i residui attivi al 31/12/2014 che sono stati incassati alla data della presente determinazione, ai sensi dell'allegato 4.2, punto 9.3, così come modificato dal d.lgs.126/2014, mentre per quelli non incassati a tale data ma che si prevede il pagamento nell'esercizio sono stati cancellati per essere reimputati nel corrente esercizio 2015 o in quelli successivi;

Considerato che per ogni residuo passivo cancellato è indicata la natura della relativa fonte di copertura, ossia da:

- entrata libera;

- contrazione di mutui;

- entrata vincolata da legge o dai principi contabili;
- trasferimento vincolato con specifica destinazione;
- entrata vincolata dall'Ente.

Preso atto che a seguito dell'analisi condotta il risultato alla data del presente riaccertamento dei residui passivi di parte corrente è stato effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- Importo a residuo al 31/12/2014 pari ad €. 2.292.932,57;

- Importo a residuo pagato prima del riaccertamento pari ad €. 191.306,57;

- Residui da conservare, in quanto assistiti da obbligazione giuridica esigibile entro l'anno 2014 in quanto la fornitura/servizio si è concluso entro il 31/12/2014, pari ad €. 905.732,77;
- Residui da cancellare in quanto non assistiti da obbligazione giuridica pari a complessivi €. 571.653,67;
- Residui da cancellare e reimputare nel o nei successivi esercizi a fronte della scadenza dell'obbligazione giuridica pari a complessivi €. 624.239,56;

Considerato che:

- per ogni residuo attivo di parte corrente eliminato in via definitiva è stata indicata la ragione giuridica sottostante alla sua eliminazione, come da prospetto allegato alla presente determinazione;
- sono di seguito individuati i crediti di dubbia e difficile esazione oggetto di svalutazione, in considerazione della difficile e/o improbabile realizzazione degli incassi;

Preso atto che a seguito dell'analisi condotta il risultato alla data del presente riaccertamento dei residui attivi di parte corrente è stato effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- Importo dei residui attivi alla data del 31/12/2014 pari ad €. 203.750,70;
- Importo dei residui attivi incassati prima del presente riaccertamento pari ad €. 896,22;
- Residui attivi da conservare, in quanto assistiti da obbligazione giuridica esigibile entro l'anno 2014, pari ad €. 149.744,82;
- Residui attivi da cancellare in quanto non assistiti da obbligazione giuridica o perché assolutamente inesigibili pari a complessivi €. 53.109,66;
- Residui attivi da cancellare e reimputare nel o nei successivi esercizi a fronte della scadenza dell'obbligazione giuridica pari a complessivi €. zero;
- Residui attivi di dubbia e difficile esazione ai quali deve essere collegato un prudente importo di svalutazione, pari a complessivi €. zero;

La tabella che segue mostra il riepilogo dei risultati ottenuti dalle citate attività e relativo ai residui passivi di parte corrente:

	Residui passivi al 31/12/2014	**Pagati alla data odierna**	**Residui Passivi da conservare e/o da reimputare e/o cancellare**	**Da mantenere a residuo**	**Da cancellare**	**Da reimputare**
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)
TOTALE	2.292.932,57	191.306,57	2.101.626,00	905.732,77	571.653,67	624.239,56

I residui da cancellare, in quanto non assistiti da obbligazioni giuridiche valide, sono assistiti dai seguenti vincoli, le cui ragioni giuridiche sono riportate nell'allegato:

	Residui passivi da cancellare	Residui vincolati	Eventuali vincoli
		514.179,56	accantonamento per sentenze esecutive
		364,45	Vincoli per trasferimenti 5% IRE
TOTALE	571.653,67	514.544,01	

In merito alle reimputazione dei residui la tabella che segue ne mostra l'anno o gli anni in cui l'obbligazione è posta in scadenza:

	Residui passivi da reimputare	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anni successivi
TOTALE	624.239,56	624.239,56	-	-	-

La tabella che segue mostra il riepilogo dei risultati ottenuti dalle citate attività relativo ai residui attivi di parte corrente:

	Residui attivi al 31/12/2014	Incassati alla data odierna	Residui attivi da conservare e/o da reimputare e/o cancellare	Da mantenere a residuo	Da cancellare	Da reimputare
	(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)
TOTALE	203.750,70	896,22	202.854,48	149.744,82	53.109,66	-

In merito alla reimputazione dei residui attivi di parte corrente, la tabella che segue mostra l'anno o gli anni in cui l'obbligazione è posta in scadenza:

	Residui Attivi da reimputare	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anni successivi
TOTALE	-	-	-	-	-

In merito ai residui attivi vetusti di difficile e di dubbia esigibilità, di cui è necessario procedere alla costituzione di una corrispondete posta di "svalutazione", la tabella che segue mostra quali, tra i residui attivi di parte corrente mantenuti a residuo, sono oggetto della citata "svalutazione":

Tipologia residui	Importo Residui Attivi mantenuti	Importo oggetto di "svalutazione"	Motivazione
TOTALE	149.744,82	31.219,18	Sentenze favorevoli all'Ente più volte richiesti

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 26/01/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dei Servizi personale, assistenza e contenzioso al sottoscritto istr. Dir. Angelo Buonincontri;
Vista la propria competenza ai sensi delle disposizioni di cui all'art.107 TUEL;

DETERMINA

Di approvare il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente secondo la tabella allegata, i cui risultati finali sono evidenziati nella parte narrativa, stabilendo quanto segue:

- Di procedere alla cancellazione dei residui passivi di parte corrente per complessivi €. 571.653,67 in quanto riferiti ad obbligazioni giuridiche non più esistenti, come riportato nella tabella allegata alla presente determinazione, nella quale sono mostrate le ragioni giuridiche per la loro cancellazione ed eventuali vincoli collegati;
- Di cancellare e procedere alla reimputazione dei residui passivi di parte corrente, secondo la tabella allegata alla presente determinazione, per complessivi €. 624.239,56 da imputare negli anni 2015 per €. 624.239,56, anno 2016 per € zero, anno 2017 per €. zero e negli anni successivi per €. zero;
- Di autocertificare con la presente, sotto la propria responsabilità che sarà valutabile ad ogni fine di legge, che le spese di parte corrente mantenute a residuo per €. 905.732,77 sono da considerarsi liquidabili in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento in cui il residuo si è formato;

Di approvare il riaccertamento dei residui attivi di parte corrente secondo la tabella allegata, i cui risultati finali sono evidenziati nella parte narrativa, stabilendo quanto segue:

- Di procedere alla cancellazione definitiva dei residui attivi per complessivi €. 53.109,66 in quanto riferiti ad obbligazioni giuridiche non più esistenti, secondo la tabella allegata alla presente determinazione, nella quale sono mostrate le ragioni giuridiche per la loro cancellazione;
- Di cancellare e procedere alla reimputazione dei residui attivi, secondo la tabella allegata alla presente determinazione, per complessivi €. zero da imputare negli anni 2015 per €. zero, anno 2016 per €. zero, anno 2017 per €. zero e negli anni successivi per €. zero;
- Di procedere per i residui attivi mantenuti, derivanti da crediti di difficile e dubbia esazione, pari ad €. 31.219,18, ad individuare una corrispondente posta di "svalutazione";

- Di autocertificare con la presente, sotto la propria responsabilità che sarà valutabile ad ogni fine di legge, che i residui attivi mantenuti, pari ad €. 149.744,82 sono da considerarsi esigibili in quanto esiste una sottostante ragione giuridica, la cui esigibilità si è manifestata entro il 31/12/2014;

- Di inviare la presente al Responsabile dei servizi finanziari al fine della determinazione complessiva del riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2015 e seguenti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

IL Responsabile del Settore II
Istr. Dir. Angelo Buonincontri